

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

l'Istituto Istruzione Superiore "G. PLANA" rappresentato legalmente dall'ing. Enrico BACCAGLINI, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto "G. PLANA", Piazza Robilant, 5 - Torino – C.F. 97856410010

E

Il dott. Stefano GORNO

PREMESSO

- che gli art. 43 e 44 del D.L. 28.08.2018 n. 129 consentono la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- che nel PTOF d'Istituto è indicata la realizzazione di un percorso di formazione per studenti legato all'improvvisazione teatrale;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'istituzione scolastica;
- che con prot. 394 del 17/01/2023 è stato emanato avviso di selezione per il reclutamento di personale idoneo a ricoprire l'incarico;
- che con l'aggiudicazione provvisoria prot. 606 del 24/01/2023 è stata individuata il dott. Stefano Gorno come destinatario dell'incarico sopra indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera di lavoro autonomo, le cui premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2022/2023 per prestazioni svolte entro il 30 giugno 2023.

Art. 1

Il sig. Stefano Gorno si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nell'attuazione di un corso per studenti finalizzato all'acquisizione di strumenti e metodi legati all'improvvisazione teatrale.

Art. 2

L'Istituto a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta si impegna a corrispondere un compenso lordo onnicomprensivo pari a 41,32 €/h per un massimo di 20 ore. L'attività si svolgerà a partire

dal mese di febbraio 2023, in orario pomeridiano, con calendario da concordare con l'amministrazione. Il prestatore dovrà effettuare una proposta di calendarizzazione e al termine della prestazione dovrà essere presentata una relazione descrittiva dell'andamento dell'attività. L'esperto può avvalersi di collaboratori senza oneri per l'amministrazione e gli eventuali nominativi devono essere comunicati all'amministrazione.

Art. 3

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Istituto provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alle coperture assicurative per responsabilità civile.

Art. 4

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 5

In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche in materia di privacy (Regolamento Europeo 1996/675).

Art. 7

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

Art.8

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187 l'appaltatore:

- a) è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato sul quale effettuare il bonifico dell'importo dovuto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, al fine di consentire la piena tracciabilità dell'operazione pena la risoluzione di diritto del contratto;
- b) si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I dati forniti dall'esperto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, l'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. 30/06/2003, n. 196. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996 e successive modifiche in materia di privacy (Regolamento Europeo 1996/675).

In caso di controversie il Foro competente è quello di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE

dott. Stefano Gorno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ing. Enrico Baccaglioni